Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MAURILIO DANGELO

Seduta del 28/05/2019

FATTO

Il ricorrente, premesso di aver stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio con l'intermediario, afferma che il finanziamento in questione risulta usurario *ab origine* a causa della mancata inclusione del costo delle polizze assicurative nel calcolo del TEG.
Dai calcoli effettuati risulta che il TEG, includendo i suddetti costi, risulta superiore al tasso soglia *pro tempore* vigente, pari al 13,77%; pertanto, ritiene che l'intermediario sia tenuto alla restituzione, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., della somma complessiva di € 3.160,02 (oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data del reclamo al saldo).
In subordine, chiede la retrocessione, secondo il criterio *pro rata temporis*, delle commissioni finanziarie non maturate (€ 505,05) e del premio assicurativo non goduto (€ 44,47) a seguito dell'estinzione anticipata del prestito, attesa la natura *recurring* dei suddetti oneri.
Tanto premesso, il ricorrente chiede:

- la restituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, comma 2, c.c., della somma di € 3.160,02, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dal reclamo al saldo, di cui: € 822,82 a titolo di "*interessi ricavabili sottraendo dal monte interessi pattuito (€ 1.310,27) gli interessi futuri scalati al momento dell'estinzione anticipata*" (€ 487,45) ed € 2.337,20 a titolo di spese diverse dagli interessi;

- in subordine, in caso di rigetto della domanda di restituzione degli interessi usurari, la retrocessione, secondo il criterio *pro rata temporis*, delle commissioni finanziarie non maturate (€ 505,05) e del premio assicurativo non goduto (€ 44,47).

Costituitosi, l'intermediario fa preliminarmente presente che il ricorrente sottoscriveva in data 28/12/2009 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, che veniva poi anticipatamente estinto il 31/05/2012 mediante il pagamento del debito residuo risultante dal relativo conteggio estintivo.
In relazione alla contestata applicazione di interessi usurari, evidenzia anzitutto che il valore del TAEG indicato in contratto (pari al 17,94%) risulta comprensivo del costo della polizza assicurativa obbligatoria e degli oneri erariali e, dunque, è stato riportato in modo trasparente per indicare gli indici di costo del finanziamento. Quanto al TEG, ritiene di aver operato in conformità alla normativa *pro tempore* vigente, secondo cui "*le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge*": inoltre, nelle operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate, le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso, purché siano certificate da apposita polizza.
Sul valore vincolante delle Istruzioni della Banca d'Italia richiama un'ordinanza del Tribunale di Avezzano del 21/01/2015, secondo cui queste ultime sono autorizzate dalla normativa regolamentare e sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, quarto comma, c.p.; tali argomentazioni trovano conferma nella sentenza n. 1354 del 9 marzo 2016 del Tribunale di Torino e nella decisione n. 7543/2015 del Collegio ABF di Roma, che ha espressamente statuito come gli intermediari debbano attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.
In merito alla richiesta subordinata di restituzione degli oneri non goduti per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento, eccepisce anzitutto la natura *up front* della commissione finanziaria percepita dall'agente, collocatore fuori sede del contratto di finanziamento, le cui attività si sono esaurite all'atto della sottoscrizione del prestito. Quanto agli oneri assicurativi, afferma che è già stato riconosciuto al cliente la somma di € 381,38, determinata direttamente dalla compagnia assicurativa e, comunque, eccedente l'importo ottenuto secondo il criterio *pro rata temporis*. Manifesta comunque la disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma di € 525,05, di cui € 505,05 a titolo di commissioni finanziarie (al netto di quanto riconosciuto in conteggio estintivo) ed € 20,00 a titolo di rimborso delle spese di presentazione del ricorso; il tutto oltre interessi legali, da calcolarsi fino alla data dell'effettivo pagamento.
Chiede dunque all'Arbitro, in ragione della suddetta ricognizione di debito, di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio attiene in via principale alla presunta violazione della disciplina in materia di usura in relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in vigenza delle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi del 2006, per effetto della mancata inclusione, nel calcolo del TEG, degli importi relativi ai premi assicurativi.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che il ricorso meriti l'accoglimento.
Ed infatti, nello specifico, le Istruzioni del 2006 prevedono che le spese assicurative non debbano essere prese in considerazione ai fini del calcolo del TEGM, a condizione che siano certificate da apposita polizza. Nel caso di specie, entrambe le parti producono il certificato di polizza esclusivamente con riferimento alla polizza rischio impiego, non

versando in atti – invece – quello correlato alla polizza rischio vita. Le spese collegate a tale ultima polizza, pertanto, vanno incluse nel calcolo del TEG. A questa stregua, deve concludersi che il costo complessivo del finanziamento oggetto di contestazione è pari al 13,97%, a fronte di un tasso soglia pari al 13,77%, rivelandosi perciò fondata la richiesta della ricorrente.
Sul piano delle conseguenze restitutorie, accertata l'usurarietà del contratto, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., letto in combinato disposto con l'art. 644 c.p., «restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese, compresi i premi assicurativi relativi alle polizze collegate, escluse le imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario» (Coll. Coord., decisione n. 11895 del 2018)
Dall'accoglimento della domanda principale, deriva l'assorbimento di quella subordinata.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento della domanda principale, accertato che le remunerazioni convenute superano il tasso soglia, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, cod. civ. dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento prevedendo il rimborso del solo capitale effettivamente erogato, con restituzione di quanto percepito in eccedenza, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI